

petente a decidere in merito al diritto alla pensione, quella amministrativa in merito alla misura di essa.

Le disuguaglianze tra questi benefici istituti si ritengono ormai inopportune; i criteri che li regolano risultano oggi in più parti antiquati ed inadatti alle mutate condizioni della marineria dei nostri tempi. Per questo, molto opportunamente è allo studio un progetto d'unificazione delle Casse e del Fondo, e di modifiche che varranno a renderne i benefici più equamente ripartiti tra la gente di mare.

31. Tali benefici hanno trovato un complemento nella legge di *previdenza per gl' infortuni degli operai sul lavoro*¹⁾.

Questa legge ha per iscopo di assicurare un indennizzo all'infortunato per accidente occorsogli sul lavoro con conseguenze di durata superiore ai 5 giorni, o, in caso di morte, alla vedova e ad eredi legittimi viventi a suo carico²⁾; e si applica, nei riguardi della gente di mare, agli operai addetti agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime, e, qualora vi siano impiegati più di cinque uomini, alle imprese di navigazione marittima, lacuale e fluviale, di pesca d'alto mare, di

¹⁾ Legge 29 giugno 1903, n. 243 coordinata nel T. U. approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51. Anche per questa legge, nei riguardi della gente di mare, è allo studio un progetto di riforma per renderla più consona agli attuali bisogni della classe marittima.

²⁾ L'indennità: nel caso d'*inabilità permanente assoluta* è eguale a 4 salari annui e non mai minore di L. 2000; nel caso d'*inabilità permanente parziale* è eguale a 4 volte la parte in cui è stato o può essere ridotto il salario annuo che non potrà mai essere considerato inferiore a L. 500; nel caso d'*inabilità temporanea assoluta* è giornaliera ed eguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio e deve pagarsi per tutta la durata dell'inabilità; nel caso d'*inabilità temporanea parziale* è giornaliera ed eguale alla metà della riduzione che, per effetto dell'inabilità stessa, deve subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e deve pagarsi per tutta la durata dell'inabilità; nel caso di *morte* è eguale a tre salari annui.